

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE ALLENATRICI E DEGLI ALLENATORI
DELEGATI ALL'ASSEMBLEA FEDERALE IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI**

ART. 1 – ELEZIONI DEI DELEGATI DEI TECNICI ALL'ASSEMBLEA FEDERALE

Al fine di procedere all'elezione dei 26 delegati dei tecnici all'Assemblea federale, l'AIAC, come Associazione di categoria **comparativamente più rappresentativa**, assume mandato di provvedere alle relative incombenze organizzative secondo le disposizioni del presente regolamento elettorale nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e delle altre Norme di indirizzo del CONI e della FIGC.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

L'AIAC assicura con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali ed il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e all'effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti e non iscritte alla Associazione stessa (art. 11 punto 5 Statuto).

La convocazione per l'elezione dei Delegati Assembleari, su iniziativa del Presidente dell'AIAC, avverrà, mediante inserzione sul sito internet www.assoallenatori.it e per pubblici proclami su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale.

L'elezione dei delegati per l'assemblea federale avverrà mediante la costituzione di Collegi elettorali individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIAC in relazione al numero complessivo dei tecnici aventi diritto di voto.

ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di voto tutti i tecnici abilitati dalla FIGC ed iscritti nei ruoli del Settore Tecnico in regola, al momento del voto, con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.

Sono eleggibili quali delegati assembleari gli allenatori e le allenatrici di calcio di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o, che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni, nell'ultimo decennio, in qualsiasi categoria (art. 11 punto 3 dello Statuto). Per quanto riguarda gli altri requisiti e le incompatibilità si applica l'art. 29 dello Statuto Federale.

La carica di Delegato e la qualifica di Supplente sono incompatibili con:

- a) cariche dirigenziali in società affiliate alla FIGC;
- b) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nella FIGC o nelle Leghe;
- c) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale, in attività.

I requisiti dovranno essere attestati con autocertificazione.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea federale da parte di uno o più delegati professionisti **effettivi**, è consentita la loro sostituzione, **fino ad un massimo di quattro**, con i primi dei non eletti per tale categoria.

Per quanto riguarda i delegati dilettanti **effettivi** si procederà alla loro sostituzione, **fino ad un massimo di due per area**, con i primi dei non eletti del Collegio elettorale del sostituito.

ART. 4 – CANDIDATI

Le candidature a delegato assembleare dovranno pervenire alla Segreteria **Generale** dell'AIAC entro i termini fissati nella convocazione e comunque non oltre 5 giorni dalla data fissata per la votazione.

Una Commissione elettorale nazionale, composta dal presidente (o membro) del Collegio dei Probiviri AIAC, che ne assume la presidenza, da un consigliere AIAC e dal presidente (o membro) del Collegio dei Revisori dei Conti, procederà all'accertamento dei requisiti.

Le candidature possono essere presentate da:

- a) almeno 20 firmatari per gli allenatori dilettanti, o 10 firmatari per gli allenatori professionisti aventi diritto di voto e appartenenti alla stessa categoria (professionisti o dilettanti) del candidato o
- b) dal presidente dell'AIAC in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Coloro che risulteranno candidati andranno a costituire una lista nazionale unica per i professionisti o liste regionali (o per accorpamento di Regioni, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIAC) per i dilettanti.

ART. 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

In ogni sede di votazione per l'elezione dei delegati assembleari dovrà essere insediata una Commissione elettorale provinciale composta da un Presidente (il presidente del gruppo provinciale o chi da lui indicato) e da due allenatori o allenatrici, uno dei quali anche non associato all'AIAC.

I componenti della Commissione non potranno far parte delle Liste elettorali.

Nel caso in cui non fosse costituito il Gruppo provinciale AIAC, il Presidente Regionale provvederà direttamente alla nomina dei componenti della Commissione, composta da un Presidente e da due allenatori o allenatrici, uno dei

quali anche non associato AIAC.

La FIGC è invitata a delegare un proprio rappresentante che potrà presenziare ai lavori della Commissione, in ogni loro fase.

Le operazioni di voto verranno espletate tramite cabine digitali dotate di tablet. Il tablet verrà attivato all'avente diritto attraverso un sistema di accesso OTP.

La Commissione dovrà:

- acquisire l'elenco dei tecnici, professionisti e dilettanti, aventi diritto al voto secondo i dati forniti dal Settore Tecnico della FIGC;
- accertare l'identità dei votanti;
- attivare all'avente diritto la cabina di voto digitale attraverso la modalità di accesso OTP;
- redigere il verbale di apertura, svolgimento e chiusura delle operazioni elettorali e trasmettere lo stesso alla Segreteria **Generale** AIAC a mezzo e-mail (segreteria.generale@assoallenatori.it).

I seggi resteranno aperti, dalle ore 9:00 alle ore 22:00 della giornata indicata nella convocazione.

Presso la sede nazionale AIAC è insediata la Commissione Elettorale Nazionale, composta come indicato all'art. 4 2° comma. La Commissione riunita, alla presenza di un notaio, procederà alle operazioni di ricevimento, spoglio e aggregazione dei risultati elettorali, redazione del verbale e proclamazione degli eletti.

ART. 6 – ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI VOTO

Per procedere all'accertamento del diritto di voto, la Commissione provinciale dovrà richiedere all'elettore l'esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

L'esercizio del diritto di voto è consentito per gli allenatori e allenatrici dilettanti nella provincia di residenza e per le allenatrici e gli allenatori professionisti e per i preparatori atletici in una qualsiasi delle sedi previste, indipendentemente dal luogo di residenza dell'allenatore.

ART. 7 – VOTAZIONE

Ogni elettore professionista avrà diritto di esprimere un massimo di nove preferenze e potrà esercitare il diritto di voto in qualsiasi sede del territorio nazionale. Gli elettori dilettanti avranno diritto di esprimere preferenze pari a due terzi dei delegati da eleggere sulla lista del proprio collegio elettorale.

I tecnici eleggeranno i delegati (50% professionisti, 50% dilettanti) appartenenti alla propria categoria. Per questo verrà predisposta una lista diversa per ciascuna delle due categorie, con l'elenco dei rispettivi candidati, e l'indicazione, per i candidati dilettanti, della provincia di residenza.

Le cariche di Delegato assembleare e di Consigliere Federale sono incompatibili: qualora un Delegato sia eletto Consigliere deve esercitare l'opzione, e nella carica risultata vacante subentrerà il primo dei non eletti nella lista (nazionale o regionale), dilettanti o professionisti alla quale apparteneva il delegato dimissionario/a. Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Disciplinare - nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Disciplinare - è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

ART. 8 – DURATA DELLE CARICHE

I Delegati per l'Assemblea risultati eletti permangono in carica per un quadriennio.

Le situazioni di incompatibilità e di perdita dei requisiti funzionali previsti dallo Statuto Federale e dal presente regolamento per la elezione a delegato assembleare, nonché la decadenza dalla carica e la relativa sostituzione sono disciplinati dall'art. 20, comma 6 dello Statuto Federale.

ART. 9 – COLLABORAZIONE CON FIGC E LEGHE

Il Settore Tecnico della FIGC metterà a disposizione delle Commissioni elettorali gli elenchi aggiornati dei tecnici iscritti all'Albo e quant'altro sia richiesto dall'AIAC per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Le Leghe (in particolare la LND) collaboreranno mettendo a disposizione dell'AIAC le proprie sedi provinciali e le proprie reti telematiche.